

PERIODICA DE RE CANONICA

2021 - VOLUME 110 - FASCICOLO 4



MATTEO VISIOLI

LA PROTEZIONE PENALE DEL MINORE NEL NUOVO LIBRO VI DEL CODICE

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA

LA PROTEZIONE PENALE DEL MINORE NEL NUOVO LIBRO VI DEL CODICE

MATTEO VISIOLI *

Introduzione

La recente promulgazione del nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico¹ ha suscitato una diversificata reazione da parte del mondo ecclesiale, con particolare intensità nell'ambito canonistico. Al di là delle immediate notizie di stampa, l'occhio acuto e specializzato del canonista sa cogliere le principali novità legislative anche solo tramite un confronto con il testo previgente e ora abrogato.

Una di queste novità riguarda la protezione penale del minore. Già il previgente can. 1395 trattava questa fattispecie giuridica, ma il novellato canone ha sviluppato la questione, acquisendo l'esperienza giuridica degli ultimi decenni con i suoi adeguamenti normativi.

La sensibilità ecclesiale al tema si è infatti accresciuta, anche in ragione di eventi che si sono affacciati improvvisamente alla coscienza della Chiesa e l'hanno obbligata ad osservare un fenomeno antico ma solo recentemente venuto alla luce nella sua gravità.

* Matteo Visioli, Docente invitato della Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma.

¹ FRANCESCO, costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, 2-3.

Così ha commentato papa Francesco, che come il suo predecessore Benedetto XVI più volte è intervenuto sull'argomento²:

Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere, una volta in più, che la gravità della piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società. Essa è diventata, solo in tempi relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell'opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire che tutti sapevano della sua presenza ma nessuno ne parlava³.

1. La normativa vigente

1.1 *Una rassegna*

Dalla promulgazione del CIC 1983 ad oggi numerosi sono stati gli interventi normativi che hanno toccato più o meno direttamente la questione. Come spesso accade, soprattutto quando si agisce sotto la spinta dell'emergenza, non sempre tali interventi sono risultati adeguati o sufficienti, coordinati e coerenti tra loro, così che, volendo provvedere a una normazione penale della fattispecie in tutte le sue molteplici modalità di attuazione, hanno anche generato problemi interpretativi⁴.

² Cf. FRANCESCO – BENEDETTO XVI, *Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia*, Siena 2019. La serie di interventi dei pontefici in materia è archiviata in modo sistematico nella apposita sezione del sito www.vatican.va.

³ FRANCESCO, «Discorso conclusivo», in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa, Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019*, Città del Vaticano 2019, 155.

⁴ Cf. M. VISIOLI, «L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019», *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 738-740; G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena 2021, 137-167.

La normativa al riguardo è diversificata: riguarda sia il diritto universale sia quello particolare, e si riferisce non solo al delitto vero e proprio ma anche alla sua trattazione e a eventuali situazioni di negligenza o di insabbiamento.

A livello universale si possono menzionare, oltre ai due Codici vigenti, le *Normae de delictis Congregationum pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* promulgate con il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* [= SST] del 30 aprile 2001⁵ ed emendate da Benedetto XVI nel 2010⁶, mediante le quali la Congregazione per la Dottrina della Fede [= CDF] assume la competenza esclusiva per giudicare e sanzionare i delitti contro il sesto comandamento del decalogo con minori commessi da chierici (cf. art. 1). Le *Normae* stabiliscono anche altri particolari delitti, definiti *graviora* perché riguardano la santità dei sacramenti, ora integrati nel novellato Libro VI. Si possono poi ricordare le due lettere in forma di *motu proprio* per fronteggiare problematiche relative alla tutela penale dei minori: in modo indiretto *Come una madre amorevole* [= CUMA]⁷ e, in modo indiretto e diretto, *Vos estis lux mundi* [= VELM]⁸. Ancora, due *Rescripta ex audientia* del 3 e 6 dicembre 2019 modificano alcuni articoli di SST e

⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001) 737-739.

⁶ Cf. BENEDETTO XVI, *Rescriptum ex audientia*, 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-430.

⁷ FRANCESCO, m.p. *Come una madre amorevole*, AAS 108 (2016) 715-717.

⁸ FRANCESCO, m.p. *Vos estis lux mundi*, 9 maggio 2019, *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, 4-5. L'attenzione crescente alla questione delle negligenze e omissioni da parte degli ordinari è stata oggetto di peculiare riflessione negli ultimi anni, fino a originare il novellato can. 1371 §6, che prevede una sanzione per chi, pur essendovi tenuto per legge, omette la comunicazione di un delitto. Allo stato attuale tale obbligo è prescritto per i soggetti censiti all'art. 6 VELM in ordine ai delitti *contra sextum* di cui all'art. 1 §1, a, del medesimo *motu proprio*.

introducono nuove norme sul segreto nelle cause relative ad abusi sui minori⁹.

A livello particolare invece si possono menzionare le norme speciali emanate con indulto nel 1994 per gli USA e nel 1996 per l'Irlanda, e le *Essential Norms for diocesan/eparchial policies dealing with allegations of sexual abuse of minors by priests or deacons*, della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, emanate in un tempo nel quale il dilagare di casi di abuso su minori da parte del clero richiedeva una tempestiva presa di posizione¹⁰.

Va inoltre ricordato che accanto ai riferimenti normativi citati, da alcuni anni si pongono le *Linee guida* (emanate dalle conferenze episcopali e per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica dai Moderatori supremi o Superiori maggiori)¹¹ che non hanno un valore normativo, ma rimandano per lo più al diritto universale e alla prassi consolidata in un territorio o ambito ecclesiale¹². A livello generale è stato pubblicato il 16 luglio 2020 il *Vademecum* che la CDF ha elaborato per aiutare gli ordinari e gli operatori del diritto a gestire corretta-

⁹ Cf. M. VISIOLI, «L'istruzione sulla riservatezza delle cause» (cf. nt. 4), 721-740.

¹⁰ Le *Essential Norms for diocesan/eparchial policies dealing with allegations of sexual abuse of minors by priests or deacons* l'8 dicembre 2002 ottengono la *recognitio* della Congregazione per i Vescovi (secondo l'art. 82 di *Pastor bonus*) e diventano così a tutti gli effetti diritto particolare negli USA. Cf. J.P. KIMES, «*Simul et cura et solertia*. Le *Essential Norms* della Conferenza Episcopale statunitense», in C. PAPALE ed., *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, Città del Vaticano 2015, 25-44.

¹¹ Cf. a titolo di esempio, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019, consultabile in www.chiesacattolica.it.

¹² Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, AAS 103 (2011) 408.

mente la trattazione dei casi di abuso di chierici su minori in base al diritto vigente e alla prassi della stessa Congregazione¹³.

La breve rassegna sopra esposta rende ragione di quanto il minore e la sua integrità fisica, morale, spirituale, psicologica, siano stati e siano tuttora oggetto di particolare attenzione da parte della Chiesa. In questo ambito la canonistica è chiamata a dare il proprio contributo, pur nella consapevolezza che si tratta di *un* contributo, che da solo non basta a garantire una adeguata tutela del minore. L'azione penale, infatti, interviene nella fase «patologica» del fenomeno. Certo, anche tale azione corrisponde pienamente alla natura della Chiesa, per la quale correggere e amare non sono azioni contraddittorie ma coerenti¹⁴. Ma essa è tanto più efficace quanto più si affianca ad altri ambiti di intervento da parte delle realtà ecclesiali chiamate a capire, formare, educare, prevenire, informare.

¹³ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, ver. 1.0, Città del Vaticano 2020. Il testo è stato predisposto a seguito del convegno dei presidenti delle conferenze episcopali sulla protezione dei minori che si è tenuto in Vaticano nel febbraio 2019, dando compimento alla seconda indicazione attuativa della Dichiarazione finale a cura del p. Federico Lombardi. Cf. *Consapevolezza e purificazione* (cf. nt. 3), 168.

¹⁴ «L'osservanza della disciplina penale è [...] un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus* pastorale ad essi [*scil.* ai Pastori] affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa. In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso — ove le circostanze e la giustizia lo richiedano — alla disciplina sanzionatoria». FRANCESCO, cost. ap. *Pascite gregem Dei* (cf. nt. 1).

1.2 *Il can. 1398*

Il canone che offre una specifica tutela penale del minore nel nuovo Libro VI è il can. 1398, che così recita:

§ 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a realizzare o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§ 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Una prima lettura fa emergere continuità e discontinuità rispetto al previgente can. 1395 §2:

Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

Sappiamo che l'età limite per la commissione di un delitto è stata portata a 18 anni da SST 2010 (art. 6 §1, 1°), ma di fatto il canone 1395 non era mai stato modificato finora, mantenendo dunque l'età dei 16 anni per tipizzare gli atti che a norma del can. 695 rendono obbligatoria

(*dimitti debet*) la dimissione dall'istituto religioso per un suo membro¹⁵. Dalla novellata redazione del Libro VI, che suddivide ora i delitti relativi ai minori nei cann. 1395 e 1398, dovrà seguire l'adeguamento del can. 695 al nuovo dispositivo, che potrà limitarsi al can. 1398 o estendersi anche al nuovo can. 1395¹⁶.

Ci soffermiamo di seguito su alcune considerazioni canonicistiche relative alla protezione penale del minore del nuovo Libro VI, con particolare attenzione al citato can. 1398.

2. La collocazione redazionale

Una prima novità evidente è il cambiamento di posizione del canone, che non è più rubricato come in precedenza sotto il titolo V «Delitti contro obblighi speciali», tra i quali ora sono annoverati per esempio l'abbandono illegittimo e volontario del ministero (can. 1392), l'attività commerciale o affaristica e l'azione illecita in materia economica (can. 1393), l'attentato matrimonio (can. 1394), e l'obbligo di residenza (can. 1396), ma sotto il titolo successivo, il VI, che modifica la propria definizione in: «Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo»¹⁷. Dietro a una tale variazione si pone una *ratio* precisa che intende definire i

¹⁵ Cf. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Il dono della fedeltà, la gioia della perseveranza*, Città del Vaticano 2020, 143-146.

¹⁶ Cf. V. de J. RIBEIRO, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della Chiesa latina dal Codice del 1917 al Codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, Roma 2000; T. VANZETTO, «La dimissione nella vita consacrata», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, Roma 2014, 389-425; J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, «La expulsión de un instituto religioso en los cánones 694-700 a la luz de la normativa del CIC en materia penal», *Estudios eclesiásticos* 88 (2013) 716-721.

¹⁷ In precedenza: «Delitti contro la vita e la libertà umana», con due canoni relativi a omicidio, rapimento, detenzione con violenza, frode, mutilazione, grave ferimento (can. 1397) e aborto (can. 1398).

delitti in questione come attentato alla dignità e alla libertà di un essere umano piuttosto che come infrazione a un obbligo speciale di castità liberamente scelto dal chierico¹⁸. La decisione redazionale «è indice della volontà di mettere in risalto la gravità di questi delitti e anche l'attenzione da riservare nei confronti delle vittime»¹⁹. Già la dottrina aveva in precedenza evidenziato l'incongruenza tra atti tanto lesivi della integrità di una persona, a maggior ragione se in condizioni di maggiore vulnerabilità come è il minore, e una tipizzazione che poneva in primo piano gli obblighi speciali della vita del fedele assunti con lo stato clericale²⁰.

¹⁸ Per uno studio anche di carattere storico sull'argomento cf. M. KATIC, *Delitti contro obblighi speciali nei codici di diritto canonico del 1917 e del 1983: delitti contro il sesto comandamento*, Roma 2004; J. TOUHEY, «The correct interpretation of canon 1395: the use of the sixth commandment in the moral tradition from Trent to the present day», *The Jurist* 55 (1995) 592-631.

¹⁹ F. IANNONE, «Un diritto penale più forte dopo lo scandalo degli abusi», *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, 5. Con parole simili si esprime lo stesso presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo Libro VI: «Una scelta redazionale, se si vuole, ma espressiva della volontà del Legislatore di ri-affermare la gravità di questo crimine e l'attenzione da riservare alle vittime» [ultima consultazione: 10 agosto 2021], <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0349/00760.html>.

²⁰ «Un diritto penale ecclesiale incentrato esclusivamente sull'assicurare l'ordine naturale nella sessualità umana, limita la fattispecie del crimine "contro il sesto comandamento del decalogo". La vita e la dignità del minore, in quanto creatura creata a immagine e somiglianza di Dio (cf. Gen 1,26-27), che è lesa con la condotta del chierico, è il bene giuridico che la norma dovrebbe anche, e principalmente, proteggere. In questa linea, la Chiesa, dovrebbe riconoscere nella sua legislazione penale che i delitti di natura sessuale non sono solo aggressioni sessuali contro l'ordine naturale, ma, principalmente, sono attentati contro il minore nella sua dignità». M. GIDI, «Lo statuto penale del minore nel can. 1395 §2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico», *Periodica* 108 (2019) 31. Cf. anche A. ESER, «Bene giuridico e vittima del reato. Pre-

Va tuttavia considerato che tale collocazione, salutata come un passo in avanti nella consapevolezza della natura del delitto²¹, non è a sua volta esente da limiti. Non sono pochi, infatti, i casi in cui l'azione delittuale avviene tra un maggiorenne chierico (o altro fedele imputabile) e un minore di diciotto anni consenziente, complice o addirittura iniziatore dell'atto incriminato. Non vi è dubbio che ciò integri la fattispecie delittuale, in quanto è coinvolto un soggetto imputabile da una parte e un minore di diciotto anni dall'altra. E sappiamo che non rileva, rispetto al delitto, l'eventuale complicità del minore. Tuttavia quando questi (per esempio diciassettenne) è l'origine dell'atto o comunque liberamente consenziente, risulta difficile inquadrare il delitto come atto contro la vita, la dignità, la libertà. Non va dimenticato che molte legislazioni secolari stabiliscono nei 14 anni il limite oltre il quale il minore può decidere liberamente della sua sessualità²², e che lo stesso ordinamento canonico consente al minore una numerosa serie di atti giuridici, tra cui il matrimonio (cf. can. 1083), che presuppongono una maturità sufficiente a definire le proprie azioni in ambito affettivo. Al di fuori dunque dei casi

valenza dell'uno sull'altra? Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato», *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 39 (1997) 1068-1072.

²¹ «Il reato di abuso di minori è ora inquadrato non all'interno dei reati contro gli obblighi speciali dei chierici, bensì come reato commesso contro la dignità della persona». J.I. ARRIETA, «Il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico», *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, 5.

²² Cf. per esempio l'art. 609 *quater* del Codice penale italiano: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 *bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza».

di violenza, minacce, abuso di autorità, già regolamentati dal novellato can. 1395 §3, o di altre situazioni di provata coercizione, sembrerebbe preferibile la collocazione di questi casi sotto il titolo precedente, ovvero «Delitti contro obblighi speciali», posto che sarebbe altrimenti difficile individuare un attentato ai beni giuridici della vita, dignità, e libertà di un minore che può liberamente regolamentarsi in questo ambito.

A ciò si aggiunge tuttavia, come elemento di ulteriore fragilità, l'estensione della platea dei soggetti potenzialmente imputabili oltre ai membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, a «qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa» (cf. can. 1398 §2). Ora, non si possono configurare «obblighi speciali» per fedeli laici come invece per chierici e consacrati, motivo per il quale un delitto da essi compiuto non sarebbe rubricabile sotto il titolo V. Ma in caso di complicità o addirittura di iniziativa da parte del minore adolescente (per esempio di sedici o diciassette anni) come poc'anzi esemplificato, non sarebbe del tutto congrua la collocazione neppure sotto il titolo VI, in assenza di pregiudizio dei beni da esso tutelati. Pur integrando il delitto, dunque, l'atto *contra sextum* non si addice sempre e pienamente alla nuova collocazione redazionale.

3. La tipizzazione del delitto

Va tuttavia rilevato come, pur nella differente collocazione, la definizione del delitto resti sempre la medesima. La decisione può sembrare incongrua rispetto alla scelta redazionale operata. La dicitura «delitto contro il sesto comandamento del decalogo» pone infatti l'accento più sulla dimensione dell'integrità morale del chierico che non sulla dignità e sacralità della vita della persona abusata. Nella forma dunque è citato come un delitto *contra mores*, nei fatti è per la maggior parte dei casi inteso come un at-

tentato alla vita del prossimo. Si può obiettare che il sesto comandamento dice qualcosa di diverso: «non commettere adulterio», secondo la formula di Es 20,14 e Dt 5,18 ripresa anche da Mt 5,27; «non commettere atti impuri» secondo la formula del Catechismo. Tuttavia il Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda: «La Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana» (CCC n. 2336).

Seguendo la logica del cambiamento si sarebbe potuto definire delitto «contro il quinto comandamento», considerando per esempio che il Catechismo della Chiesa Cattolica prevede per questa fattispecie quattro articoli sotto il titolo «Il rispetto della dignità delle persone» (nn. 2284-2287).

Sono particolarmente eloquenti a tal proposito i nn. 2284 e 2285:

Lo scandalo è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. Chi scandalizza si fa tentatore del suo prossimo. Attenta alla virtù e alla rettitudine; può trascinare il proprio fratello alla morte spirituale. Lo scandalo costituisce una colpa grave se chi lo provoca con azione o omissione induce deliberatamente altri in una grave mancanza (n. 2284).

E ancora:

Lo scandalo assume una gravità particolare a motivo dell'autorità di coloro che lo causano o della debolezza di coloro che lo subiscono. Ha ispirato a nostro Signore questa maledizione: «Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli, [...] sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare» (Mt 18,6). Lo scandalo è grave quando a provocarlo sono coloro che, per natura o per funzione, sono tenuti ad insegnare e ad educare gli altri. Gesù lo rimprovera agli scribi e ai farisei: li paragona a lupi rapaci in veste di pecore (n. 2285).

L'articolazione del quinto comandamento da parte del Catechismo in questa particolare prospettiva sembra alludere in modo del tutto singolare alle fattispecie di abuso

su minori, anche se il Catechismo è stato redatto alla fine degli anni Ottanta del XX secolo e pubblicato nel 1992²³, quando l'emergenza non era ancora percepita nella sua gravità.

Vi è tuttavia una ragione per mantenere tale apparente incongruenza. L'attuale espressione («*contra sextum*») comprende infatti al proprio interno una serie di fattispecie che, se definite diversamente, correrebbero il rischio di essere derubricate²⁴. Un esempio di ciò si può riscontrare in un testo normativo recente.

Se si guarda la definizione che ne dà *VELM*, ci si accorge che gli atti *contra sextum* sono definiti come «atti sessuali». Così all'art. 1 §1, a:

delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:
i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile.

Si stabilisce così una sovrapposizione tra *atti contro il sesto comandamento del decalogo* e *atti sessuali*²⁵. Si tratta di una definizione che, pur avendo il merito di allinearsi ad alcuni ordinamenti secolari, rivela elementi di fragilità²⁶.

²³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, costituzione apostolica *Fidei depositum*, 11 ottobre 1992, *AAS* 86 (1994) 113-118. Cf. anche l'*editio typica* del testo promulgata mediante la costituzione apostolica *Laetamur magnopere* di Giovanni Paolo II il 15 agosto 1997, *AAS* 90 (1998) 819-821.

²⁴ Per una più dettagliata tipizzazione del delitto cf. M. VISIOLI, «L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico», in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, ed., *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica*, Città del Vaticano 2021, 991-1009.

²⁵ Oltre all'art. 1 §1, a iii, che comprende le immagini pornografiche di minori prodotte, esibite, detenute e distribuite.

²⁶ Cf. per esempio, l'art. 609 del codice penale italiano. «La locuzione di "atti sessuali", introdotta nel codice penale italiano con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha accorpato le precedenti distinte fattispe-

La prassi della CDF, infatti, comprende nel delitto *contra sextum* una serie numerosa di azioni che non sono configurabili *stricto sensu* come «atti sessuali», ma che ugualmente integrano il delitto e dunque sono sanzionabili secondo il diritto vigente²⁷. Si pensi per esempio all'abuso di minori che avviene attraverso mezzi informatici (messaggi, *chat*, adescamenti con tecniche di *grooming*²⁸ ecc.), all'invio di fotografie oscene (personali o di terzi), alla richiesta di compiere atti a contenuto erotico, a quella variegata serie di gesti e contatti fisici che oltrepassano — di poco o di molto non è rilevante ai fini dell'integrazione del delitto quanto piuttosto della relativa pena — il limite della moralità, posti

cie della congiunzione carnale violenta e degli atti di libidine violenta nella nuova fattispecie della violenza sessuale, risponde ad una *ratio* non coincidente con quella che sorregge le previsioni penali canoniche dei delitti *contra sextum*. La disciplina dei reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni nel codice penale italiano, come risulta dalla collocazione sistematica non più tra i «delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume», bensì tra i «delitti contro la persona», ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'individuo in ambito sessuale e la pretesa al rispetto della propria sessualità. Il riferimento alla categoria degli «atti sessuali», pur presentando il vantaggio di non rendere più necessario, in sede processuale, di entrare in dettagli fisiologici — spesso umilianti per la vittima — della dinamica dei fatti, lascia spazio — negli ordinamenti secolari — a margini di incertezza nell'esatta individuazione del relativo concetto». G. COMOTTI, «I delitti *contra sextum* e l'obbligo di segnalazione nel *motu proprio* "Vos Estis Lux Mundi"», *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 254-255.

²⁷ Cf. J. BERNAL, «Cuestiones canónicas sobre los delitos más graves contra el sexto mandamiento del Decálogo», *Ius canonicum* 54 (2014) 147-155.

²⁸ Cf. A.M. McALINDEN, «Grooming» and the Sexual Abuse of Children: Institutional, Internet and Familial Dimensions, Oxford 2012; H.C. WHITTLE – A.R. BEECH, «Victim's voices: The impact of online grooming and sexual abuse», *Universal Journal of Psychology* 1 (2013) 59-71; T. PALMER, «Digital dangers. The impact of technology on the sexual abuse and exploitation of children and young people» [ultima consultazione: 10 agosto 2021], http://www.barnardos.org.uk/onlineshop/pdf/digital_dangers_report.pdf.

con finalità di piacere²⁹, e che tuttavia non sono individuabili propriamente come «atti sessuali».

È vero che l'attuale can. 1395 sanziona il chierico che «costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali», ma tale tipizzazione segue immediatamente il delitto contro il sesto comandamento: si tratta dunque di una sua specificazione, non di una restrizione.

Può sorprendere che il novellato can. 1395 sia ancora annoverato tra i «Delitti contro obblighi speciali», attesa la ragione per la quale una fattispecie simile, specificamente relativa ai minori, è stata meglio posizionata. A una lettura superficiale sembrerebbe che le ragioni che hanno portato a un correttivo editoriale per i delitti con i minori non valgano per chi minore non è, quasi che in questo secondo caso l'azione posta con violenza, con minacce o con abuso di autorità (cf. can. 1395 §3) non sia anch'essa contro la vita, la dignità e la libertà della persona. Si può comprendere un permanere nel titolo V quando si considerano le azioni sanzionabili nei primi due paragrafi del canone, ovvero: concubinato, permanenza scandalosa, forma pubblica. In questi casi infatti si può presupporre una complicità tra chierico e altra persona coinvolta, per quanto non debba essere scontata. Maggiori perplessità possono sorgere invece relativamente al §3.

Escludendo un giudizio di incoerenza, si può invece supporre che la scelta sia dettata da ragioni precedentemente espresse. Lasciare infatti questi delitti sotto «obblighi speciali» permette di comprendere che lo spostamento delle azioni criminali sui minori in altro capitolo non esclude che in qualche modo tali azioni siano connesse anche, seppure in grado diverso, con gli obblighi che un

²⁹ Cf. C. PAPALE, «I delitti contro la morale», in C. PAPALE ed., *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, Città del Vaticano 2016, 31-32; M. VISIOLI, «Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Milano 2021, 227-251.

chierico assume entrando nello stato clericale. Una lettura combinata delle due tipologie di delitti, con profili che le accomunano³⁰, permette di comprendere che si tratta di azioni che compromettono sia il bene giuridico della vita e dignità della persona, sia quello della vita del chierico con i suoi peculiari doveri. La collocazione in un capitolo preciso non esclude dunque il bene giuridico considerato nell'altro.

4. Religiosi e alcuni altri fedeli

Una delle novità più evidenti del nuovo Libro VI è l'inclusione di religiosi e alcuni altri fedeli come soggetti imputabili di delitto. Se il previgente can. 1395 §2 si riferiva solo ai chierici, l'attuale §2 del can. 1398 così recita:

Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Non si pongono differenze circa la tipologia del delitto. Si distinguono invece le pene, che per il chierico sono la privazione dell'ufficio e altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale (cf. can. 1398 §1), mentre per consacrati e laici il rimando è al can. 1336 §§ 2-4: ingiunzione (di dimorare in un determinato luogo o di pagare una ammenda), proibizione (di dimorare in un determinato luogo, di esercitare atti di potestà e funzioni di governo, di esercitare diritti o privilegi, del diritto di voce attiva e passiva, di portare l'abito

³⁰ In fondo un delitto su minori può essere compiuto con violenza, o pubblicamente, o ancor più verosimilmente minacce e abuso di autorità, entrando così in entrambe le tipologie previste dai canoni. Il can. 1395 infatti non esclude i minori, ma solo chi non è chierico, contrariamente al can. 1398.

ecclesiastico...) e privazione (di uffici, incarichi, potestà, diritti e privilegi ecc.). Va precisato che quando per il chierico si prevedono «altre giuste pene», esse possono essere ricondotte alle medesime elencate nel can. 1336, che al §5 comprende anche la dimissione dallo stato clericale.

Sulla estensione dei soggetti imputabili a consacrati e laici pare opportuno formulare due considerazioni.

4.1 *Membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica*

Per quanto concerne i membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, la loro esclusione dalla previgente normativa non significava una legittimazione o una impunità. Al contrario, il can. 695 §1 prevede che

Un religioso deve essere dimesso dall'istituto per i delitti di cui nei cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui nel can. 1395, § 2, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo.

Circa la natura della dimissione la dottrina non è unanime. Si può però sostenere, con buona parte degli autori, che il provvedimento di dimissione obbligatoria non rientri nell'ambito delle azioni penali della Chiesa, quanto piuttosto nella potestà amministrativa del Superiore. La procedura di dimissione dei religiosi è infatti uguale per tutti gli istituti, clericali o laicali, maschili o femminili. Ma nella Chiesa solo gli istituti clericali di diritto pontificio godono di potestà di giurisdizione in foro esterno, dunque della possibilità di istituire un processo giudiziale. A conferma della natura amministrativa dell'atto si pone il fatto che contro una dimissione il diritto positivo prevede il ricorso amministrativo, nei diversi gradi gerarchici fino alla Segnatura Apostolica³¹.

³¹ Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2015,

Da notare che fino all'entrata in vigore del nuovo Libro VI per un religioso si integrava la fattispecie del can. 1395 §2 che stabilisce nei 16 anni l'età al di sotto della quale interviene la dimissione obbligatoria. Per un chierico, *ex art. 6 SST*, l'età limite per un procedimento penale è di 18 anni. Quando il religioso è chierico occorre distinguere le due configurazioni giuridiche, una amministrativa e l'altra penale. Con l'entrata in vigore della nuova normativa allo stato attuale si pone un problema interpretativo. Da una parte, infatti, la fattispecie penale per i religiosi è normata dal nuovo can. 1398, che pure è citato nel can. 695 ma con originario riferimento al delitto di aborto; dall'altra parte, restando in vigore il can 695, il suo rimando al can. 1395 si riferirà agli atti *contra sextum* compiuti pubblicamente, con violenza, con minaccia o con abuso di autorità.

4.2 *Qualunque fedele*

Per quanto riguarda i fedeli non compresi nelle categorie giuridiche precedenti, ci si può domandare quali siano le condizioni di imputabilità, le fattispecie penali e la pena adeguata alla loro condizione.

A) Circa le condizioni di imputabilità, il canone menziona chi gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa. Se per la nozione di «ufficio» si

575-576; F. DANEELS, «L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità», in D. CITO, ed., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 293-294. In proposito fa notare tuttavia Baura che gli atti motivanti la dimissione «devono comunque essere azioni antigiuridiche "graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae", e, dall'altra, che la sanzione è pur sempre una privazione coercitiva di un bene. Da ricordare, poi, che il ricorso contro il decreto di espulsione ha effetto sospensivo, a norma del can. 700 (come avviene con i ricorsi contro le pene, a norma del can. 1353, e diversamente da ciò che succede comunemente con i ricorsi contro gli atti amministrativi in generale)». E. BAURA, «Atto amministrativo e limitazione dei diritti», in J.I. ARRIETA, ed., *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008, 210, nota 46.

fa normalmente riferimento ai cann. 145 e seguenti, più evanescente può essere la nozione di «dignità». Un riferimento è dato dal nuovo can. 1326 §1, 2°, che prevede una misura aggravante per «chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto». Il previgente can. 1331 §2, 4° e 5°, prevedeva che il reo colpito da una scomunica inflitta o dichiarata «non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa» e «non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa». In senso ampio, là dove non coincide con un ufficio³², «dignità» indica un titolo derivante da una nobiltà morale, una qualità che merita considerazione e rispetto e che per questa ragione trova una sua oggettività in una condizione canonica peculiare. Tra le «dignità» maggiormente considerate dalla canonistica vi è il cardinalato³³. Non va tuttavia trascura-

³² Infatti nei casi citati «dignità» compare accanto a «ufficio» come prerogativa differente, non come sinonimo.

³³ «È questo il termine che viene usato del can. 351 § 3 del *Codex*, a proposito della disciplina del tradizionale istituto della riserva *in pectore*: “Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi reservans”. Lo stesso termine ricorre in un'altra disposizione legislativa, l'art. 36 della costituzione *Universi Dominici gregis*, promulgata da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, contenente un'ampia e, per molti aspetti, nuova regolamentazione dell'elezione del papa. In essa si dispone che non hanno diritto di eleggere il pontefice “Cardinales canonice depositi aut qui, consentiente Romano Pontifice, dignitati cardinalitiae renuntiaverunt”. Sempre in questo testo legislativo, all'art. 79, ritroviamo il termine *dignitas* per rafforzare una delle tante proibizioni che accompagnano l'elezione pontificia: “prohibemus, ne quis, quamvis Cardinalatus dignitate praeditus, vivente Romano Pontifice eoque inconsulto, deliberare audeat de ipsius Successoris electione”. P. MONETA, «Alcune considerazioni sulla dignità cardinalizia. Scritto destinato alla Raccolta di Studi in omaggio di Mons. J.I. Arrieta in occasione del suo 70° compleanno» [ultima consultazione 10 agosto 2021], <https://www.ascait.org/alcune-considerazioni-sulla-dignita-cardinalizia/>.

to il fatto che anche l'episcopato viene così definito (cf. can. 481 §2), e soprattutto il sacramento del matrimonio, ai cann. 1055 («*matrimoniale foedus a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est*») e 1099 («*Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem*»). Senza entrare in questioni connesse con l'opportunità, l'adeguatezza ecclesiologica e l'attualità di un tale termine, la cui valenza canonistica pare assai fragile, non vi è dubbio che in ordine al matrimonio «dignità» indichi una particolare levatura morale e spirituale, come è proprio di un sacramento che interessa uno stato di vita.

Nel nostro caso non pare sostenibile l'attribuzione del significato di «dignità» nel can. 1398 §2 agli stati di vita del matrimonio o dell'ordine sacro, né al cardinalato, il quale è piuttosto compreso nella categoria giuridica dell'ufficio ecclesiastico. Il riferimento sembra limitarsi a titoli onorifici o riconoscimenti non connessi a un ufficio.

B) Circa le fattispecie penali: se gli atti contro il sesto comandamento con minori sono tipizzati in modo consolidato nella azione penale in riferimento ai chierici, non esistono precedenti per i fedeli in senso generico. Né è possibile applicare *tout court* le fattispecie degli uni agli altri. Non vi è dubbio che qualsiasi fedele debba evitare ogni atto che possa essere anche minimamente abusivo nei confronti di chiunque, soprattutto se minore. Ancora di più tale attenzione è richiesta ai fedeli che hanno responsabilità nella Chiesa e rivestono compiti particolari. Si può pensare a insegnanti, catechisti, educatori, impiegati nelle istituzioni ecclesiastiche, membri di organismi di partecipazione ecc. Soprattutto là dove la relazione con il minore non può essere legittimata da motivi di carattere affettivo non vi è dubbio che le fattispecie precedentemente viste non divergano (diverge eventualmente la pena). Ma non si può escludere la fattispecie in cui atti contro il sesto comandamento, nel senso estensivo descritto dal n. 2336 del

Catechismo della Chiesa Cattolica, possano essere posti tra persone affettivamente legate da un vincolo di amore consensuale, di cui una ricopre un ufficio ecclesiastico (per esempio catechista) e l'altra è ancora minorenne. Una lettura rigorosa del can. 1398 §2 potrebbe e dovrebbe indurre l'autorità ecclesiastica a una applicazione della norma penale che appare fuori luogo, soprattutto pensando che le due persone potrebbero essere in una età nella quale è consentito il matrimonio canonico.

C) La pena dunque per i soggetti di cui al §2 non può essere *ipso facto* analoga a quella prevista per i chierici: sia per il differente grado di responsabilità dell'ufficio, che va valutato con attenzione³⁴, sia per le circostanze concrete che potrebbero evidenziare una legittimità morale di un atto che una interpretazione rigorista della norma giudicherebbe delittuosa.

D) A margine di quanto sopra considerato, si può aggiungere una valutazione della responsabilità di vescovi ed equiparati in caso di «azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali» (*VELM* art. 1 §1, b). Se *VELM* sanziona l'insabbiamento in caso di delitti *contra sextum* compiuti da chierici o religiosi (*ibid.*), lo stesso non accade per gli altri fedeli di cui al can. 1398 §2. Ciò si deve alla precedenza temporale di *VELM* rispetto al nuovo Libro VI, ma è auspicabile che nelle more della verifica del *motu proprio* approvato *ad experimentum* si introduca un'analogia responsabilità anche qualora l'interferenza, l'insabbiamento, l'omissione o la negligenza riguardino un presunto delitto compiuto da un altro fedele imputabile *ex can.* 1398 §2.

³⁴ Se ogni persona e ogni ufficio hanno pari dignità in forza del battesimo e della comune partecipazione alla missione della Chiesa (cf. *LG* 32), non vi è dubbio che le responsabilità siano differenti, e così la testimonianza che i cristiani sono chiamati a rendere in virtù del proprio stato di vita.

5. Immagini pornografiche di minori ed equiparati

Il can. 1398 al §1 acquisisce la norma già presente in *SST* 2010 relativa alle immagini pornografiche di minori (art. 6 §1, 2°). Così facendo assume anche il disposto del *Rescriptum ex audientia* del 6 dicembre 2019 mediante il quale l'età limite dei soggetti ritratti è elevata a 18 anni³⁵.

Il testo riprende anche il dispositivo di *VELM* art. 1 §1, a, iii, che parla di delitto consistente

nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Rispetto a *SST* il nuovo canone aggiunge un verbo presente in *VELM*: «esibire». Ma rispetto a *VELM* preferisce il verbo «divulgare» di *SST* anziché «distribuire». Fa proprie poi le azioni criminali stabilite in *VELM* del reclutamento e induzione di un minore a partecipare a esibizioni pornografiche.

Da notare che il canone si differenzia da *VELM* sia per il linguaggio, poiché non parla di «pedo-pornografia» ma più correttamente di «pornografia di minori»; sia per l'abbandono della categoria di «persona vulnerabile», che *VELM* aveva mutuato da *CUMA* (*Introduzione* e art. 1) e dalla Legge per la Città del Vaticano³⁶ (che parlano di «adulto vulnerabile»).

In questa sede ci limitiamo a commentare brevemente l'introduzione del verbo «esibire» rispetto alle immagini.

Si può discutere sulla portata penale di questa azione delittuosa, domandandosi come sia possibile esibire senza

³⁵ Cf. FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 3 dicembre 2019, *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, 4.

³⁶ FRANCESCO, «Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili», 26 marzo 2019, *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, 6-7.

detenere, e quale differenza possa esservi tra «esibire» e «divulgare» (CIC e *SST*) o «distribuire» (*VELM*) con cui la categoria coesiste.

Con «esibizione» si può intendere la manifestazione del materiale ad altra persona in presenza della stessa. In sua assenza, infatti, si potrebbe ricadere nell'azione successiva, che *SST* chiama «divulgazione» e *VELM* «distribuzione». Si può inquadrare la fattispecie nell'azione di chi, per esempio, navigando sul *web* mostra a terzi (in presenza o a distanza se i dispositivi elettronici lo consentono) immagini di minori senza acquisirle, detenerle sul proprio dispositivo, divulgarle. Se l'immagine è di un minore e viene esibita a terzi (minori o adulti) si ricade nella fattispecie in questione. Se invece l'immagine è di un soggetto adulto e viene esibita a minori, l'atto è inquadrato nel §1, 1°, ovvero delitto *contra sextum*. A maggior ragione se l'immagine è di un minore, vi è un concorso formale di delitto.

Ci interessa evidenziare che allo stato attuale, in attesa di una eventuale nuova versione emendata di *SST*³⁷, la fattispecie dell'esibizione non rientra nella competenza della CDF, non essendo censita come *delictum gravius*.

³⁷ Cf. FRANCESCO, «Udienza ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per la dottrina della fede, 30 gennaio 2020», *L'Osservatore Romano*, 31 gennaio 2020, 7: «Apprezzo, inoltre, lo studio da voi intrapreso circa la revisione delle norme sui *delicta graviora* riservati al vostro Dicastero, contenute nel Motu proprio "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" di san Giovanni Paolo II. Il vostro impegno si colloca nella giusta direzione di aggiornare la normativa in vista di una maggiore efficacia delle procedure, per renderla più ordinata e organica, alla luce delle nuove situazioni e problematiche dell'attuale contesto socio-culturale. Nel contempo, vi esorto a proseguire con fermezza in questo compito, per offrire un valido contributo in un ambito in cui la Chiesa è direttamente coinvolta a procedere con rigore e trasparenza nel tutelare la santità dei Sacramenti e la dignità umana violata, specialmente dei piccoli». Cf. anche G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale* (cf. nt. 4), 157.

Sempre al §1, 3° si nota una differenza con *SST* circa l'intenzione dell'atto. *SST* circoscrive il delitto ad atti posti «con fine di libidine» («*turpe patrata*»), definizione tradotta con limiti evidenti, atteso che le finalità «turpi» potrebbero verificarsi anche laddove vi fosse un fine economico o commerciale. Il can. 1398 parla invece di acquisizione illegittima («*contra bonos mores*»), che presenta qualche difficoltà interpretativa distanziandosi da una immoralità connessa all'area sensuale. Qualora infatti, a titolo di esempio, si ottenessero le immagini di minori a seguito di furto del dispositivo che le contiene, tale acquisizione sarebbe certamente illegittima e «*contra bonos mores*», ma non per questo si potrebbero imputare al soggetto fini di libidine, o intenzionalità direttamente connesse alle immagini. In tal caso si potrebbe tuttavia obiettare che mancherebbe il dolo, e pertanto il soggetto non sarebbe imputabile (cf. can. 1321 §3).

Si possono infine proporre due brevi considerazioni sul tema.

In primo luogo non sempre è facile determinare l'età dei soggetti coinvolti. Se prima dell'entrata in vigore di *VELM* e del *Rescriptum* del 3 dicembre 2019 l'età dei 14 anni era più facilmente verificabile, con i 18 anni ciò è più difficile. In taluni casi sarà opportuno affidarsi a periti, avendo cura tuttavia di determinare il grado di certezza delle loro conclusioni.

In secondo luogo non sembra facile inquadrare la fattispecie prevista nel can. 1398 §1, 3°, dove si parla di acquisizione, conservazione, esibizione e divulgazione di immagini pornografiche non solo di minori, ma anche di «persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione». Se tale prerogativa è comprensibile per gli atti criminali della induzione o reclutamento (§2), che presuppongono una conoscenza diretta del soggetto abusato, ci si domanda come un fedele possa sapere che la persona ritratta, maggiorenne, ha un abituale uso imperfetto di ragione, atteso che se ne

conoscono solo le fattezze fisiche ma verosimilmente non l'identità. È vero però che in taluni casi l'*handicap* psichico risulta da un'evidenza fisica (si pensi a certe gravi psicopatologie congenite con effetti fisici inequivocabili). Si ritiene che la specificazione del novellato canone intenda tutelare specificamente tali soggetti, per i quali l'età non rileva rispetto alla condizione di fragilità psichica in cui versano.

6. Equiparazione ai minori

Il diritto penale della Chiesa non protegge solo i minori, ma anche coloro che sono a questi equiparati. Cercando di mettere ordine nella attuale normativa universale, si possono distinguere quattro accezioni: quella stabilita dal can. 99, quella di *SST*, quella di *CUMA* e *VELM*, e quella del nuovo Libro VI. Ripercorrendo brevemente le quattro fattispecie possiamo acquisire i seguenti elementi.

a. Il can. 99 assimila ai bambini (*infantes*) colui che *manca* abitualmente di uso di ragione;

b. in *SST* art. 6 viene equiparata al minore la persona che abitualmente *ha un uso imperfetto* della ragione per i delitti *contra sextum* (non per le attività criminali relative a immagini);

c. *CUMA* all'art. 1 affianca ai minori gli «adulti vulnerabili», senza definirne le prerogative. *VELM* all'art. 1 §2, b, definisce la persona vulnerabile come «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, *anche occasionalmente*, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (corsivo nostro);

d. infine il nuovo can. 1398 recepisce implicitamente la statuizione del can. 99, che appartiene al medesimo ordinamento; ed espressamente la definizione di *SST* art. 6 («abituale uso imperfetto di ragione»). Non assume esplicitamente in alcun luogo la definizione problematica di «adulto vulnerabile» o «persona vulnerabile», ma intro-

duce una definizione nuova, con carattere comprensivo, di persona «alla quale il diritto riconosce pari tutela».

Quest'ultima definizione rimanda ai diversi luoghi degli ordinamenti e comprende le diverse definizioni sopra ricordate.

Da notare che opportunamente il can. 1398 non parla di «equiparazione», che nei testi normativi attualmente in vigore è sostenibile per il can. 99 («*infantibus assimilatur*») e per *SST* art. 6 («*minori aequiparatur*»), ma non per *VELM* artt. 1 §1, a; 1 §2, b; 12 §2 («*minore o persona vulnerabile*»), ma di «pari tutela» («*cui ius parem tutelam agnoscit*»). In tal modo non entra nella definizione della specifica tipologia giuridica, come fa *VELM* e non invece *SST*, affidando così alla giurisprudenza il compito di individuare le fattispecie. Così facendo tuttavia non rinuncia a introdurre ugualmente la categoria dell'«uso abituale imperfetto di ragione», che di per sé sembra pleonastico in quanto riassorbito nella successiva «pari tutela» riconosciuta dal diritto. In questa scelta si può vedere una particolare sottolineatura del riferimento alle *Normae de gravioribus delictis*, trattando nel caso di delitti per lo più riservati alla CDF, oltre che una volontà di confermare ulteriormente la definizione collaudata da *SST*³⁸.

7. Le competenze

Per almeno vent'anni la riserva dei delitti *contra sex-tum cum minoribus* alla Congregazione per la Dottrina della Fede era esclusiva in ragione dell'unico soggetto imputabile, ovvero il chierico. L'estensione della platea della fattispecie delittuale ai religiosi e ad altri fedeli estende le competenze processuali ad altre istanze della Chiesa. Non

³⁸ Non va dimenticato che il m.p. *VELM* è stato approvato *ad experimentum* per tre anni, come risulta dal testo promulgato il 7 maggio 2019; la definizione pertanto di «persona vulnerabile» è teoricamente passibile di modificazione.

essendo specificato altrimenti, i processi penali dei religiosi devono essere svolti dal proprio foro competente, secondo i principi stabiliti dal Codice di diritto canonico³⁹. Lo stesso si può affermare per i fedeli che godono di qualche dignità o svolgono un ufficio ecclesiastico. Il foro competente si pone a livello particolare, nel tribunale penale che deve essere istituito in ogni circoscrizione ecclesiastica (diocesi ed equiparate). L'*iter* processuale per religiosi e altri fedeli che non siano chierici segue le norme codiciali, in particolare per quanto riguarda ricorsi e appelli.

8. Innocenti fino a prova contraria

Si può evocare una novità introdotta dal Libro VI che, per quanto non concerna direttamente i soli delitti oggetto del presente studio, merita una particolare menzione. Si tratta dell'acquisizione di un principio proprio della cultura giuridica occidentale, sancito dal can. 1321 §1: «Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario». La formale introduzione positiva di tale principio è di particolare importanza, e permette di preservare dal rischio di giustizialismo o di implicito pre-giudizio sfavorevole al reo. Atteso che la Chiesa proviene da un periodo in cui la serietà delle accuse era spesso mitigata da una loro sottovalutazione, la reazione naturale potrebbe essere quella uguale e contraria, ovvero la colpevolizzazione dell'accusato prima di un giudizio. Un esempio di tale predisposizione si può trovare nel principio del «bilanciamento di probabilità» che si è proposto in alcuni contesti giuridici, come quello dell'Australia⁴⁰.

³⁹ Poiché la riforma del Libro VI è limitata al Codice latino, la normativa penale orientale in materia non muta.

⁴⁰ «The standard of proof that a religious institution should apply when deciding whether a complaint of child sexual abuse has been substantiated is the balance of probabilities, having regard to the principles in *Briginshaw v Briginshaw*». ROYAL COMMISSION INTO INSTITUTIONAL

Il richiamo alla presunzione di innocenza permette di mantenere una attenzione su un principio classico⁴¹ volto a evitare in modo aprioristico sia assoluzioni che condanne.

Due rilievi critici possono essere sollevati sulla formulazione del novellato canone.

In primo luogo sarebbe stato preferibile usare il più tradizionale verbo *praesumitur* al posto di *censetur*, come peraltro avviene nel §4 dello stesso canone («*Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat*»). In dottrina infatti si parla di «presunzione di innocenza», o «presunzione di non colpevolezza»⁴². A livello linguistico può apparire una differenza di poco conto, ma l'istituto della presunzione in diritto canonico ha una sua fondatezza storica e giuridica che sembra declinare meglio e con maggiore incisività il significato del §1 del canone.

In secondo luogo appare una novità la locuzione «finché non sia provato il contrario» («*donec contrarium probetur*»). Negli ordinamenti secolari si preferisce evitare l'indeterminatezza in tal senso, precisando per esempio che la presunzione decade al momento della condanna definitiva⁴³. È vero che l'ordinamento canonico prevede diverse possibili soluzioni alle accuse di avere violato la legge penale, tra le quali quelle sancite dal can. 1341: correzione, ammonizione, riprensione, o la vigilanza di cui al can. 1346 §2. Ad esse va aggiunta per i chierici la perdita dallo stato clericale tramite concessione di dispensa (cf.

RESPONSES TO CHILD SEXUAL ABUSE, *Final Report. Religious Institution*, 2017, vol. 16/1, Rec. 16.53, 63, 81-82 [ultima consultazione 10 agosto 2021], www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_-_volume_16_religious_institutions_book_1.pdf.

⁴¹ L'espressione risale al Digesto di Giustiniano: D. 50, 17, 125.

⁴² A. PASTA, «Lo scopo del processo e la tutela dell'innocente: la presunzione di non colpevolezza», *Archivio penale* 1 (2018) 9 ss.

⁴³ Cf. per esempio l'art. 27, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

can. 290, 3°), che spesso conclude la procedura penale. Si tratta di soluzioni che talvolta presuppongono un accertamento di colpa, ancorché per via non processuale. Una formulazione maggiormente determinata circa il decadimento della presunzione di innocenza sarebbe stata comunque auspicabile.

9. La legge più favorevole

Da ultimo, occorre ricordare che la promulgazione di nuovi canoni del diritto penale della Chiesa comporta l'abrogazione dei canoni previgenti, ma ciò non significa che il canonista se ne possa disinteressare. Va infatti attentamente considerato il can. 1313 «§ 1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole. § 2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente». Tenuto conto dei tempi di commissione del presunto delitto e dei tempi di prescrizione dell'azione criminale di cui al can. 1362 §1, la previgente normativa continua a urgere sia in forza della non retroattività della nuova, sia per l'applicazione della legge (e della eventuale pena) più favorevole⁴⁴. Si preannuncia dunque un tempo relativamente esteso, tenuto conto che la prescrizione per i delitti di cui all'art. 6 SST è computata in venti anni a far data dal compimento del diciottesimo anno della presunta vittima minorenne, in cui — pur vigendo un unico ordinamento — quello abrogato resterà di riferimento per la procedura penale canonica.

⁴⁴ Cf. D.G. ASTIGUETA, «La legge penale più favorevole (can. 1313)», *Periodica* 96 (2007) 183-248; B. D'ALTEROCHE, «De l'interprétation favorable du doute à l'interprétation favorable de la loi pénale: Recherche sur les origines canoniques d'un principe», in O. CONDORELLI – F. ROUMY – M. SCHMOECKEL ed., *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, III, Köln 2012, 135-168.

Conclusione

La riforma del Libro VI può essere letta secondo diversi criteri di giudizio: per qualcuno può essere di lieve portata, per altri si colloca in una significativa revisione della normativa universale della Chiesa latina. Non vi è dubbio che abbia comportato una serie di innovazioni, alcune delle quali riguardanti il delitto contro il sesto comandamento del decalogo con minori.

La valutazione dei punti sopra esposti ci permette di giudicare la scelta del legislatore nella linea della continuità. Il Libro VI ha sostanzialmente acquisito quanto già presente nella normativa canonica a partire dal 1983, con gli sviluppi che le tristi vicende storiche hanno generato. Il merito del legislatore è stato quello di dare maggiore unità a una normativa che negli anni era cresciuta in modo stratificato, generando talvolta equivoci e difficoltà interpretative. Con il nuovo Libro VI non viene abrogata la normativa canonica successiva al Codice del 1983 (*SST*, *CUMA*, *VELM*...), pertanto alcuni elementi restano non pienamente integrabili tra loro. Nondimeno la scelta del Libro VI di acquisire alcune categorie giuridiche esistenti (per esempio, la definizione di «delitto *contra sextum cum minore*», di «persona con abituale uso imperfetto di ragione») e di non acquisirne altre (per esempio, «persona vulnerabile» come in *VELM* o «adulto vulnerabile» come in *CUMA*) attribuisce alle prime maggiore stabilità, tracciando una linea prospettica. A questa linea saranno chiamati ad adeguarsi eventuali successivi provvedimenti normativi in materia⁴⁵.

⁴⁵ Tra questi si auspica una revisione conseguente del diritto penale codificato nel CCEO.

Sommario

Il Libro VI del CIC recentemente promulgato ha introdotto una serie di novità legislative alcune delle quali riguardano la tutela penale del minore. Rispetto al previgente testo si codifica una maggiore attenzione al minore, acquisendo e integrando gli interventi normativi che dal 1983 a oggi sono intervenuti. L'articolo offre una lettura critica su alcuni elementi di novità, mettendo in luce gli aspetti di maggiore importanza, integrandoli nel panorama normativo attuale.

Parole chiave: Libro VI; diritto penale; tutela dei minori; delitto contro il sesto comandamento del decalogo.

Summary

Penal Protection of Minors in the new Book VI of the Code

Book VI of the CIC, recently promulgated, introduced a series of legislative innovations, some of which concern the canonical protection of minors. Compared to the previous text, a greater attention to the person of a minor is codified, assimilating and integrating the legal interventions that were introduced from 1983 into the present day. This article offers a critical reading of some of these new elements, highlighting their most important aspects as well as situating them into the current legislative landscape.

Key Words: Book VI; penal law; protection of minors; delict against the sixth commandment of the decalogue.